

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE



INDICE

PREMESSA.....	3
Art. 1 FINALITÀ	3
Art. 2 TIPOLOGIA DELLE USCITE DIDATTICHE.....	3
Art. 3 DESTINATARI – REQUISITI - COSTI	3
Art. 4 ORGANI COMPETENTI.....	4
Art. 5 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE	4
Art. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI	4
Art. 7. COMPORTAMENTO ALUNNI	5
Art. 8 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA O DITTA DI AUTOTRASPORTO	5
Art. 9 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	5
Art. 10 CENNI RIEPILOGATIVI SULLA DOCUMENTAZIONE	5
Art. 11 PROCEDURE DI REVISIONE.....	6
Art. 12 EFFICACIA.....	6

PREMESSA

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento, una precisa ed adeguata programmazione didattica predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento.

Art. 1 FINALITÀ

Gli obiettivi formativi delle visite e dei viaggi di istruzione, devono prefiggersi l'apprendimento culturale degli studenti. È necessario dunque, un'adeguata preparazione preliminare, fornire informazioni e stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Art. 2 TIPOLOGIA DELLE USCITE DIDATTICHE

Si differenziano in:

Visite guidate: si effettuano, nell'arco di mezza o una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

Viaggi d'istruzione: si effettuano in due o più giorni in località italiane o estere per approfondire ed ampliare le conoscenze e competenze in campo storico-artistico e/o ambientale.

Viaggi connessi ad attività sportive: rientrano in tale categoria sia le specialità sportive, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola, sia la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe.

Solo per la Scuola Secondaria di primo grado:

Viaggi d'integrazione culturale: al fine di facilitare il processo di unificazione e d'integrazione culturale devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra le scuole di altri Paesi.

Art. 3 DESTINATARI – REQUISITI - COSTI

1. Sono gli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo Grado.
2. Tutti i partecipanti a visite o viaggi d'istruzione devono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio.
3. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
4. Le visite ed i viaggi d'istruzione possono essere effettuati solo con l'adesione di almeno il 90% degli alunni, componenti le singole classi coinvolte, fatta eccezione per gli scambi culturali connessi al gemellaggio con il "De La Salle College" di Macroom ed eventuali altri Istituti della Comunità Europea.
5. Per le visite di istruzione si individua come tetto massimo di spesa a carico della famiglia, l'importo di € 120,00 annui;
 - per ogni singolo viaggio di istruzione, il preventivo di costo deve essere comunicato e approvato dalle famiglie degli alunni partecipanti;
 - per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, possono essere programmati viaggi di istruzione di due o tre giorni il cui preventivo di spesa sia pari all'importo minimo richiesto per lo scambio culturale relativo al gemellaggio;

Si auspica comunque la partecipazione dell'intera totalità della classe, considerato che anche le visite e i viaggi d'istruzione sono parte integrante della programmazione didattica.

Art. 4 ORGANI COMPETENTI

1. I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola.
2. Il Collegio docenti con apposita delibera valuta se le motivazioni didattiche:
 - sono inquadrare nella programmazione didattica, con delibera del Consiglio di classe, riferite agli obiettivi sulla base del Piano Offerta Formativa;
 - rispettano la normativa di cui alla C.M. 291/92 relativa agli accompagnatori, prevedendo anche un accompagnatore di riserva per eventuali situazioni di emergenza;
 - evidenziano l'uniformità del piano visite e viaggi, per classi parallele o sezioni del plesso.
3. Il Consiglio d'Istituto:
 - valuta che le iniziative siano economicamente sostenibili dalle famiglie;
 - valuta l'opportunità temporale dell'iniziativa (con attenzione a non concentrarle tutte nello stesso periodo, evitare i periodi turistici);
 - stabilisce criteri uniformi per l'effettuazione delle visite e dei viaggi anche di più giorni;
 - revisiona annualmente i criteri adeguandoli alle necessità dell'istituto e ad eventuali modifiche normative;
 - determina i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative in oggetto, considerando le proposte dei Consigli di Classe delle quali si rende promotore il Collegio dei Docenti.
4. Al Dirigente Scolastico:
 - spetta l'autorizzazione per le uscite di mezza giornata secondo i criteri del Regolamento.

Art. 5 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

1. È sconsigliato effettuare visite e viaggi nel mese di giugno, in quanto l'attività didattica è indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.
2. All'inopportunità di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione, si può derogare solo per le uscite connesse ad attività sportive scolastiche o per le attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto potrebbero non potersi svolgere entro il mese di maggio. Lo stesso dicasi per le premiazioni di concorsi culturali, indetti da enti e associazioni.
3. È opportuno che la realizzazione delle uscite non cada in coincidenza con le attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, ecc.).

Art. 6 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. Gli accompagnatori devono essere in numero sufficiente ad assicurare un'adeguata vigilanza (un docente per ogni gruppo di 15 alunni), oltre ad un insegnante di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili tenendo comunque in considerazione le situazioni individuali (1:1). In caso di necessità si può ricorrere all'utilizzo di

un docente previsto come sostituto di riserva, di un Assistente alle Relazioni Educative o di un collaboratore scolastico per l'assistenza igienico-sanitaria.

2. Prima dell'uscita didattica e/o del viaggio di istruzione il docente responsabile compilerà debitamente il modulo di "Proposta di visita/viaggio" (Mod. 07/05/26) e lo consegnerà in segreteria.
3. Al termine delle visite e dei viaggi d'istruzione, il docente di riferimento dell'uscita è tenuto a compilare il documento "Verifica visite e viaggi d'istruzione" (Mod. 07/05/29) ed a consegnarlo in segreteria.
4. L'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, ma non si esclude l'ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione del dirigente scolastico in funzione di rappresentanza.

Art. 7. COMPORTAMENTO ALUNNI

Gli alunni devono avere un comportamento corretto, educato e responsabile nei riguardi del personale docente, dei propri compagni, delle guide e degli operatori turistici.

L'uso dei telefoni cellulari durante le uscite didattiche, sarà regolamentato dalle necessità del caso.

In casi particolari, resta facoltà del Consiglio di classe prendere provvedimenti volti all'eventuale esclusione dalle uscite didattiche, degli alunni che sono causa di un comportamento scorretto.

Art. 8 SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA O DITTA DI AUTOTRASPORTO

1. Vengono indicati i criteri di massima relativamente al mezzo prescelto:
 - per le uscite nelle immediate vicinanze della scuola: mezzi pubblici o scuolabus comunale;
 - per i viaggi brevi: pullman o treno;
 - per i viaggi a lunga percorrenza si può prevedere anche il treno oltre al pullman.

Nel caso in cui il viaggio fosse compiuto in pullman, con percorrenza che comporti un periodo di guida superiore a quattro ore e mezza, è prescritta la presenza e l'alternanza alla guida di due autisti.

2. Per la scelta dell'Agenzia o della ditta di autotrasporto si rinvia al Regolamento per le Attività Negoziali vigente.

Art. 9 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

1. Tutti i partecipanti a visite e viaggi d'istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e Responsabilità Civile.
2. Sarà necessario verificare che l'Assicurazione stipulata comprenda per l'anno scolastico di riferimento anche i viaggi all'estero a tutela degli alunni e degli accompagnatori.

Art. 10 CENNI RIEPILOGATIVI SULLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- modulo di "Proposta di visita/viaggio" (Mod. 07/05/26)
- l'elenco nominativo degli alunni partecipanti all'uscita didattica;
- l'elenco nominativo degli accompagnatori distinti per classi;
- le dichiarazioni di consenso della famiglia (autorizzazione);

Art. 11 PROCEDURE DI REVISIONE

Eventuali modifiche e aggiunte al presente Regolamento possono essere avanzate dal Collegio dei Docenti e quindi esaminate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 12 EFFICACIA

Il presente Regolamento viene approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 in data 21 novembre 2013.

Marcallo con Casone, 21 novembre 2013

Preparato: **Comm Visite e Viaggi**

Verificato: **DS**

Approvato: **CdI**